

TESTO DELL'INIZIATIVA PARLAMENTARE NELLA FORMA GENERICA

Legge Edilizia – come gestire le sonde geotermiche e le infrastrutture del sottosuolo? Oggi “chi primo arriva meglio alloggia”

La Legge Edilizia Cantonale (del 13 marzo 1991) ed il relativo Regolamento di applicazione della legge edilizia cantonale (del 9 dicembre 1992) regolano le condizioni per ottenere la licenza di costruzione.

Con l'approvazione del progetto edificatorio, ed il conseguente rilascio della licenza edilizia, l'autorità accerta che “nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti”.

Ma di fatto non sempre è così!

La Legge edilizia cantonale ed il suo Regolamento di applicazione contengono delle lacune che vanno a nostro avviso colmate con urgenza.

Per tutto ciò che è interrato non vi è regola alcuna e la realizzazione di infrastrutture nel sottosuolo può avvenire anche a confine. Per l'edificazione di locali adibiti a cantina, ad esempio, questo potrebbe non rappresentare un problema in quanto non vi è influenza alcuna sul vicino; il problema si pone però quando si vanno ad installare a confine delle sonde geotermiche che, come noto, per motivi tecnici non possono essere installate l'una accanto all'altra.

Le uniche raccomandazioni al riguardo sono contenute nella Norma “SIA 384/6 – Sonde geotermiche”, dove all'articolo 2.3.3.4 si precisa che “Per motivi tecnici di perforazione deve essere rispettata una distanza minima di 5 m fra singole sonde geotermiche”. Nessuna indicazione quindi per ciò che riguarda la distanza dal confine.

Altre informazioni, ma non relative alla distanza di posa tra due sonde geotermiche, e soprattutto non vincolanti, sono contenute nella pubblicazione “Exploitation de la chaleur tirée du sol et du sous-sol” dell'Ufficio Federale dell'ambiente del 2009.

Il tema è stato altresì approfondito anni orsono in uno studio della SUPSI, ma anche in questo caso senza fornire indicazioni particolari e vincolanti.

Alcuni Cantoni, come Zurigo, Basilea Campagna e Basilea Città richiedono di rispettare una distanza da confine di almeno tre metri. Eccezioni sono ammesse solo con il consenso scritto del proprietario del fondo adiacente.

Grazie a questa lacuna, molto spesso le sonde geotermiche vengono installate il più lontano possibile dalla propria abitazione, andando a penalizzare il proprio vicino che, in caso di realizzazione di un secondo sistema di riscaldamento con sonde geotermiche, deve installare il suo impianto ad almeno 5 metri dal primo, risultando così penalizzato.

In assenza di una base legale solida, nell'ambito della verifica degli incarti di licenza di costruzione l'ufficio preposto (Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico) deve limitarsi a sottoporre delle raccomandazioni, che tuttavia non devono per forza essere assecondate dagli istanti.

Questa lacuna può creare problemi anche in caso di ricorsi, dove appunto il tema non è chiaro ed i collaboratori del DT non dispongono di strumenti di lavoro efficaci e sui quali potersi basare concretamente.

Ricordiamo che in Ticino sono state installate dalle 3'000 alle 4'000 sonde geotermiche e che la Svizzera è il Paese numero uno al mondo per quanto riguarda l'impiego di questo vettore. In nessun altro posto al mondo sono stati installati più impianti di questo tipo per chilometro quadrato di superficie. Importante poi sottolineare che le sonde sono statisticamente installate nelle zone maggiormente edificate.

Non è evidentemente semplice stabilire delle regole chiare per definire la distanza minima dal confine da rispettare; ciò a causa del fatto che il dimensionamento della sonda geotermica ha un'influenza sul suo raggio d'azione nel sottosuolo. Questo è il motivo per il quale la presente iniziativa chiede di intervenire in due fasi ben distinte.

Come menzionato in entrata, la legge edilizia non regola in modo esaustivo le infrastrutture del sottosuolo. Oltre al tema delle sonde geotermiche va affrontato e risolto, ad esempio, anche il tema dei pozzi di captazione e di resa dell'acqua di falda.

Sulla base delle considerazioni precedenti si chiede che il lodevole Consiglio di Stato intervenga affinché :

- Venga elaborato uno studio aggiornato sulle sonde geotermiche che permetta di definire in modo univoco e chiaro le distanze da mantenere tra un impianto e l'altro e dal confine.
- Più in generale, lo studio deve approfondire il tema della gestione del sottosuolo e del coordinamento delle infrastrutture anche a livello pianificatorio, sia a livello cantonale che comunale
- Sulla base del suddetto studio aggiorni la Legge Edilizia Cantonale ed il relativo Regolamento di applicazione affinché vi sia chiarezza nella gestione delle sonde geotermiche e delle infrastrutture nel sottosuolo in generale, senza tuttavia appesantire la già oggi in questo campo esagerata burocrazia
- il Gran Consiglio, per il tramite della Commissione della Legislazione, venga regolarmente informato sull'avanzamento dei lavori su questo tema

Cordialmente

Graziano Crugnola, Walter Gianora, Paolo Pagnamenta, Omar Terraneo,